



MODIFICHE AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA IN AMBITO LAVORATIVO

Art. 6

Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le modifiche conseguenti alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Versione in vigore dal 18 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo
Estremi	Legge 5 novembre 2021, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-di-cui-al-decreto-legislativo-11-aprile-2006-n/art-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it